

CITTA' DI RECANATI

AVVISO PUBBLICO

PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI ALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI RECANATI - ANNO 2025

(Legge Regionale n.36/2005 e s.m.i. - Regolamento comunale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica approvato con deliberazione consiliare n° 39 del 31/07/2025)

LA DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI AL CITTADINO E AFFARI GENERALI
in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 707 del 22/10/2025

RENDE NOTO

che ai sensi del Regolamento Comunale che disciplina l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono aperti i termini per la presentazione delle domande finalizzate alla formazione della graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.

ART. 1 - OGGETTO

Il presente avviso è rivolto a coloro che, in possesso dei requisiti come di seguito descritti, necessitano di un alloggio di dimensioni idonee alle esigenze del proprio nucleo familiare ad un canone di locazione inferiore a quello del mercato degli affitti.

Il nucleo familiare in conformità di quanto previsto dall'art. 3 del vigente Regolamento per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P, approvato con delibera di Consiglio Comunale n°39 del 31/07/2025, è composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, salva l'ipotesi in cui un componente, ad esclusione del coniuge non legalmente separato, intenda costituire nucleo familiare autonomo.

In conformità a quanto previsto dall'art.2 comma 5 del D.L. n°4/2019, convertito dalla L. 26/2019 (come da parere rilasciato dalla PF Produzione Legislativa della Regione Marche con nota Prot. n°1139896 in data 25/09/2019), ai fini della definizione del nucleo familiare valgono le seguenti disposizioni:

- a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione (se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale);
- a-bis) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE

AREA SERVIZI AL CITTADINO E AFFARI GENERALI

Settore Servizi Sociali – Pubblica Istruzione – Politiche giovanili

Piazza G. Leopardi n. 26 – 62019 Recanati, tel. 071.75871

PEC: comune.recanati@emarche.it c.f. 00284570439

CITTA' DI RECANATI

anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;

- b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.

Non fanno parte del nucleo familiare le persone conviventi per motivi di lavoro.

La convivenza è attestata dalla certificazione anagrafica, che dimostra la sussistenza di tale stato di fatto da almeno due anni antecedenti la scadenza dei singoli bandi.

Tale limite temporale non è richiesto in caso di incremento naturale della famiglia ovvero derivante da adozione e tutela.

Per nucleo familiare si intende altresì:

- "l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione", (cfr. Legge 20 maggio 2016 n. 76 art. 1 comma 1);
- "i conviventi di fatto ovvero due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile" (cfr. Legge 20 maggio 2016 n. 76 art. 36).

In conformità di quanto previsto dal vigente Regolamento per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P, approvato con delibera di Consiglio Comunale n°39 del 31/07/2025, si considera inadeguata un'abitazione di superficie utile calpestabile inferiore ai seguenti valori:

- mq.30 per un nucleo familiare composto da 1 persona
- mq.45 per un nucleo familiare composto da 2 persone
- mq.54 per un nucleo familiare composto da 3 persone
- mq.63 per un nucleo familiare composto da 4 persone
- mq.80 per un nucleo familiare composto da 5 persone
- mq.90 per un nucleo familiare composto da 6 o più persone;

Si considera Alloggio Improprio l'unità immobiliare avente caratteristiche tipologiche di fatto incompatibili con l'utilizzazione ad abitazione o priva di almeno tre degli impianti igienici di cui all'art. 7, ultimo comma, del D.M. 5 Luglio 1975. Rientrano comunque in detta categoria le baracche, le stalle, le grotte, le caverne, i sotterranei, le soffitte, i bassi, i garage, le cantine e gli alloggi per i quali ricorrono tutte le fattispecie previste per alloggio antigienico.

Si considera Alloggio Antigienico l'abitazione per la quale ricorrono almeno una delle seguenti fattispecie:

- 1) altezza media interna utile di tutti i locali inferiore a metri 2,50 ridotti a metri 2,2 per vani accessori;
- 2) presenza di stanza da bagno carente di almeno due degli impianti di cui all'art.7, ultimo comma del D.M. 5 Luglio 1975.

CITTA' DI RECANATI

ART. 2 – REQUISITI DI ACCESSO

Possono presentare domanda tutti coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda, secondo l'art. 8 del Regolamento già sopra citato:

- a) essere cittadini italiani o di un Paese appartenente all'Unione europea ovvero cittadini di Paesi che non aderiscono all'Unione europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessori del permesso di soggiorno di durata biennale;
- b) avere la residenza o prestare attività lavorativa nel Comune di Recanati;
- c) non essere titolari di una quota superiore al venticinque per cento del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili. Nell'ipotesi in cui più persone appartenenti allo stesso nucleo familiare siano titolari di una quota di tali diritti su una medesima abitazione, si procede alla somma delle suddette quote possedute da ciascun componente. Ai fini del possesso di tale requisito, non si considera il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione coniugale che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all'ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente. Tale disposizione si applica purché alla data della presentazione della domanda sia trascorso almeno un anno dall'adozione del provvedimento dell'autorità giudiziaria di assegnazione della abitazione coniugale. Non si considera altresì il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione che sia venuto meno per effetto di sentenza dichiarativa di fallimento. I criteri per l'individuazione delle modalità di attestazione di tale requisito sono definiti dalla Giunta regionale con Delibera di Giunta Regionale n. 391 del 08/04/2019.
- d) avere un **reddito ISEE 2025**, riferito all'intero nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia di ISEE e il disposto dell'art. 8 punto d) del vigente Regolamento per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P., **non superiore** al limite di valore ISEE stabilito con Decreto del Dirigente del Settore Urbanistica, Paesaggio ed Edilizia Residenziale Pubblica n. 6/UER del 20/01/2025 pari **ad € 13.877,00**. Tale limite è aumentato del 20% per le famiglie mono personali (€ 16.652,00).
- e) non aver avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;
- e bis) non aver riportato negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni.

CITTA' DI RECANATI

1 bis. Il requisito di cui alla lettera e-bis) del comma 1 non si applica nell'ipotesi di intervenuta riabilitazione di cui agli articoli 178 e 179 del Codice penale. Possono altresì beneficiare degli alloggi di edilizia sovvenzionata i soggetti che abbiano provveduto all'integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito, entrambi derivanti dai reati sopracitati.

1 ter. I soggetti iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), istituita con la legge 470/1988, possono presentare domanda di assegnazione di un alloggio di ERP sovvenzionata presso il Comune nel quale sono iscritti. In tale ipotesi non si applicano i requisiti di cui alla lettera b) del comma 1.

I requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c) ed e) del comma 1, anche da tutti i componenti del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione.

Non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi ERP per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva i soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto-legge 28/03/2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.

ART. 3 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande finalizzate alla formazione della graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata nel Comune di Recanati devono essere presentate

entro il giorno 9 dicembre 2025 ore 12:00 termine ultimo e perentorio, a pena l'esclusione
--

attraverso la procedura informatica tramite la piattaforma online SICARE accessibile sul sito del Comune di Recanati (<https://www.comune.recanati.mc.it/it>) cliccando sul seguente link:

link: <https://recanati.sicare.it/sicare/benvenuto.php>

Tale modello online assume forma e contenuto di dichiarazione sostitutiva di notorietà.

La domanda, in regola con la normativa sull'imposta di bollo (€ 16,00), deve essere inoltrata **unicamente** in modalità telematica **dalle ore 12:00 del giorno 23/10/2025 alle ore 12:00 del giorno 09/12/2025** utilizzando l'apposito software messo a disposizione dei richiedenti ed accessibile sul sito internet di questo Ente.

Non sono ammesse altre modalità di presentazione o di invio della domanda di partecipazione al bando. Eventuali domande presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione. Al fine dell'inoltro della domanda, è necessario e costituisce requisito inderogabile per la partecipazione, essere in possesso dell'identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE-ID (Carta

CITTA' DI RECANATI

D'identità Elettronica) con cui accedere alla piattaforma telematica appositamente predisposta; tutte le notifiche perverranno all'indirizzo email associato alle proprie credenziali SPID o CIE-ID.

L'istanza può essere compilata autonomamente, o avvalendosi dell'ausilio dello Sportello convenzionato SICET Sindacato Inquilini Casa e Territorio presso la sede CISL presente sul territorio di Recanati ai seguenti recapiti e fasce orarie:

**Sportello SICET Sindacato Inquilini Casa e Territorio presso la sede CISL
c/o CISL Recanati**
con sede a Recanati in via E. Mattei n.1
telefono 071-982631

Giorni e orari:

Martedì ore 9.00-13.00 e 14.30-18.30

Sabato ore 9.00-12.30

La domanda telematica dovrà essere corredata dei file relativi ai documenti indicati alle singole voci della procedura.

Le domande pervenute oltre il termine ultimo sopra indicato verranno automaticamente escluse.

Nel caso di ritiro della domanda presentata, il richiedente dovrà autonomamente o tramite l'ausilio dello sportello SICET Marche darne comunicazione espressa al protocollo dell'Ente. Nel caso di presentazione di nuova domanda, ai fini del punteggio, verrà presa in considerazione l'ultima domanda presentata.

La domanda dovrà contenere inequivocabilmente l'indirizzo ed i riferimenti corretti (es. numero di telefono, indirizzo email, pec, ecc...) al quale potranno, se necessario, essere trasmesse comunicazioni da parte del Comune.

Nel caso di richiesta che ogni eventuale successiva comunicazione inerente la domanda presentata sia inviata con la modalità di Raccomandata A/R, alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta di pagamento di € 8,50 effettuato presso l'URP del Comune di Recanati.

Eventuali successivi cambi di indirizzo o di recapito dovranno essere comunicati tempestivamente.

Il Comune non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendenti da mancata o inesatta indicazione del recapito da parte della persona oppure da mancata comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Il mittente, in virtù di una autorizzazione ottenuta dalla Agenzia delle Entrate, può assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale; andrà indicato, come previsto dalla stessa autorizzazione, sugli atti e documenti inviati il modo di pagamento e gli estremi della citata autorizzazione, ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/1972; in assenza della predetta autorizzazione, deve essere resa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il richiedente attesta, sotto la propria personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, di aver assolto al pagamento dell'imposta in questione indicando tutti i dati relativi

CITTA' DI RECANATI

all'identificativo della marca. Tale dichiarazione deve essere corredata da copia del documento di identità del dichiarante e da copia della Marca da Bollo. La domanda in originale, recante la marca da bollo annullata, deve essere conservata agli atti del richiedente per eventuali controlli da parte dell'amministrazione.

Al termine della procedura telematica l'istanza risulterà protocollata in modo automatico dal sistema.

Le dichiarazioni contenute nella domanda digitale hanno valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000.

Nella domanda dovranno essere dichiarati:

1. le generalità del richiedente (nome, cognome, residenza, codice fiscale, recapito telefonico, indirizzo email/PEC);
2. la composizione del nucleo familiare;
3. il possesso dei requisiti prescritti per l'accesso all' ERP dal richiedente e da parte di tutti i componenti del nucleo familiare;
4. la situazione economica del nucleo familiare richiedente come attestata con DSU o I.S.E.E. 2025 - riferimento anno d'imposta 2023 determinata secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia di ISEE e il disposto dell'art. 8 punto d) del vigente Regolamento per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P.
5. la sussistenza delle condizioni per le quali si richiedono specifici punteggi;
6. autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1. marca da bollo di 16,00 euro scannerizzata con indicazione del numero seriale;
2. attestazione I.S.E.E. 2025 (situazione economica del nucleo familiare richiedente riferimento all' anno d' imposta 2023) e relativa dichiarazione DSU (dichiarazione sostitutiva unica) in corso di validità riferita a tutti i componenti del nucleo familiare, determinata secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale in materia di ISEE e il disposto dell'art. 8 punto d) del vigente Regolamento per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P.;
3. eventuale dichiarazione sostitutiva delle modalità di sostentamento del nucleo familiare in caso di indicatore I.S.E.E. pari a zero;
4. per i cittadini di Paesi che non aderiscono all'Unione Europea, copia di permesso o carta di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno di durata biennale;
5. copia documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
6. codice fiscale del richiedente in corso di validità;
7. Eventuale Provvedimento giudiziario che sancisca che il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione sia venuto meno per effetto di tale sentenza (es.

CITTA' DI RECANATI

- separazione/divorzio per cui l'abitazione coniugale non è nella disponibilità del richiedente o debba rilasciarla, sentenza di fallimento).
8. Eventuale attestazione medica riportante il grado di invalidità in caso di presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap ai sensi della L. 104/92, in particolare certificazioni di invalidità o handicap ed eventuali certificazioni dei minori con disabilità che percepiscono l'indennità mensile di frequenza, ovvero copia della richiesta di accertamento presentata agli Organi competenti;
 9. dichiarazione sostitutiva di certificazione di Stato civile in caso di nucleo monoparentale o sentenza di separazione /divorzio;
 10. contratto di affitto debitamente registrato e, in caso di proroga, allegare il modulo RLI rilasciata dall'Agenzia delle Entrate (se in possesso dei requisiti per beneficiare del contributo per il pagamento dei canoni locativi previsto dall'art. 11 comma 4 della Legge 431/1998) e le ricevute di pagamento dei canoni locativi dall'anno di imposta 2024 fino alla data di presentazione della domanda;
 11. nel caso di richiedenti non residenti e lavoratori dipendenti, dichiarazione del datore di lavoro dalla quale risulti che il richiedente stesso, al momento della domanda, è occupato nella sede o unità locale ubicata nel Comune di Recanati;
 12. eventuale attestazione di antigiogenicità dell'alloggio rilasciata dall'AST competente ovvero copia della richiesta di accertamento presentata alla AST stessa attestante abitazione in alloggio antigenico da almeno un anno dalla data di pubblicazione del bando;
 13. eventuale dichiarazione sostitutiva di atto notorio di sistemazione in locali procurati a titolo precario da organi di P.A.;
 14. eventuale documentazione attestante abitazione in alloggio da rilasciare e/o copia della documentazione comprovante il rilascio (sfratto, provvedimento esecutivo di rilascio dell'immobile, ordinanza di sgombrò, verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria).
 15. Eventuale ricevuta di pagamento effettuato presso l'URP di Recanati di € 8,50 in caso di richiesta che eventuale successiva comunicazione inerente la presente domanda, sia inviata con la modalità di Raccomandata A/R.
 16. Eventuale provvedimento di intervenuta riabilitazione di cui agli articoli 178 e 179 del Codice penale o di aver provveduto all'integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito, entrambi derivanti da condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a 2 anni a seguito di sentenza passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p.

Nel caso in cui la domanda presentata sia incompleta, il Comune richiederà agli interessati le dichiarazioni e i documenti mancanti, assegnando termine perentorio non inferiore a dieci giorni. La mancata presentazione della documentazione richiesta comporterà:

- a) per i requisiti previsti per l'accesso, l'esclusione della domanda;
- b) per gli altri casi la mancata attribuzione del punteggio.

CITTA' DI RECANATI

Il modulo di domanda debitamente compilato e firmato costituisce autocertificazione ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000. Il richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità, la veridicità dei dati riportati nella domanda ed il possesso dei requisiti di accesso, consapevole delle conseguenze penali derivanti da affermazioni e dichiarazioni mendaci e del fatto che la loro presenza comporta l'esclusione dai benefici di cui al presente avviso.

ART. 4 – CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Secondo l'art. 12 del Regolamento Comunale, la graduatoria degli aspiranti assegnatari è formata mediante l'attribuzione dei seguenti punteggi, in relazione alle condizioni oggettive e soggettive del nucleo familiare richiedente:

a) condizioni soggettive:

- 1) reddito ISEE 2025 del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5 dicembre 2013 e successive modif. ed integr. (da 2 a 5 punti). Il punteggio viene graduato dal Comune in relazione al valore ISEE e al numero dei componenti del nucleo familiare richiedente, come da seguente tabella:

NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	ISEE fino o pari al 50% del limite regionale vigente per l'accesso all'ERP	ISEE fino o pari al 75% del limite regionale vigente per l'accesso all'ERP	ISEE superiore al 75% del limite regionale vigente per l'accesso all'ERP
1 persona	3	2,5	2
2 o 3 persone	4	3,5	3
4 o più persone	5	4,5	4

Il suddetto punteggio è aumentato del 20% per i nuclei familiari richiedenti in possesso dei requisiti per beneficiare del contributo per il pagamento dei canoni locativi previsti dall'art. 11, comma 4, della L. 431/1998.

In caso di dichiarazione ISEE con redditi pari a zero, per l'attribuzione del presente punteggio il Comune richiede all'interessato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante le fonti di sostentamento del nucleo familiare; in caso di mancata presentazione di tale dichiarazione, non verrà attribuito alcun punteggio per reddito.

CITTA' DI RECANATI

2) numero dei componenti del nucleo familiare (da 1 a 3 punti):

Nuclei familiari composti da due persone	punti 1
Nuclei familiari composti da tre persone	punti 1,5
Nuclei familiari composti da quattro persone	punti 2
Nuclei familiari composti da cinque persone	punti 2,5
Nuclei familiari composti da 6 o più persone	punti 3

3) presenza di persone anziane (con età superiore ai 65) anni nel nucleo familiare richiedente (da 1 a 3 punti):

Presenza di un anziano nel nucleo familiare:	punti 1
Presenza di due anziani nel nucleo familiare:	punti 2
Presenza di tre o più anziani nel nucleo familiare	punti 3

4) presenza di uno o più portatori di handicap, certificata dalle competenti autorità, nel nucleo familiare richiedente (da 2 a 6 punti). Il punteggio viene graduato in relazione al numero dei disabili ed al grado di invalidità, come dalla seguente tabella. Per portatori di handicap si intendono sia gli invalidi civili (L. n. 118/71 - L. 508/88 – D.L.G.509/88 – Legge 18/80 – Leggi 381 e 382/70 – L. 124/98), sia i soggetti riconosciuti tali ai sensi della L. 104/92:

A	Dal 34% al 66% ovvero minore in situazione di handicap senza diritto all'indennità di frequenza	Punti 2
B	Dal 67% al 100% ovvero componente in situazione di handicap di cui alla L. 104/92 con carattere di permanenza ovvero minore di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età con diritto all'indennità di frequenza. (art. 2 L. 118/71)	Punti 3
C	100% con accompagnamento ovvero componente in condizione di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92 ovvero minore di età con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/1988)	Punti 5
D	Due o più disabili di cui uno con almeno il 67% ovvero in situazione di handicap di cui alla L. 104/92 con carattere di permanenza ovvero minore di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età con diritto all'indennità di frequenza. (art. 2 L. 118/71)	Punti 6

AREA SERVIZI AL CITTADINO E AFFARI GENERALI

Settore Servizi Sociali – Pubblica Istruzione – Politiche giovanili

Piazza G. Leopardi n. 26 – 62019 Recanati, tel. 071.75871

PEC: comune.recanati@emarche.it c.f. 00284570439

CITTA' DI RECANATI

Nel caso in cui uno stesso soggetto adulto sia in possesso di ambedue le tipologie di handicap, i relativi punteggi non sono cumulabili; in tal caso, verrà applicato il punteggio più favorevole per l'interessato.

Per invalidi civili, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L. n. 118/1971, si intendono i cittadini affetti da minorazioni congenite od acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo, o se minori di 18 anni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età.

Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione delle indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

Per portatore di handicap, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. n. 104/1992, si intende colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Sono altresì considerati portatori di handicap gli invalidi di guerra, di lavoro e per servizio ai quali vengono attribuiti punteggi in analogia a quanto previsto dalle tabelle sopra riportate.

- 5) presenza di minori di età non superiore ai 14 anni nel nucleo familiare (da 0,5 a 3 punti in proporzione al numero dei minori):

Presenza di un minore nel nucleo familiare:	punti 0,5
Presenza di due minori nel nucleo familiare:	punti 1
Presenza di tre minori nel nucleo familiare	punti 2
Presenza di quattro o più minori nel nucleo familiare	Punti 3

- 6) nuclei familiari monoparentali con minori a carico (da 2 a 4 punti):

Nucleo monoparentale con un figlio a carico	punti 2
Nucleo monoparentale con due figli a carico	punti 3
Nucleo monoparentale con tre o più figli a carico	punti 4

- 7) nuclei familiari composti esclusivamente da giovani di età non superiore **a 35 anni** (da 2 a 4 punti):

CITTA' DI RECANATI

Una sola persona	punti 2
Due persone	punti 3
Tre o più persone	punti 4

- 8) nuclei familiari composti esclusivamente da persone anziane di età superiore a sessantacinque anni, anche soli (da 2 a 4 punti):

Nuclei familiari composti esclusivamente da persone anziane di età superiore a 65 anni, anche soli	punti 2
Nuclei familiari composti esclusivamente da persone anziane di età superiore a 70 anni, anche soli	punti 3
Nuclei familiari composti esclusivamente da persone anziane di età superiore a 75 anni, anche soli	punti 4

- 9) presenza in graduatoria (0,5 punti per anno per un massimo di 10 anni):

PRESENZA IN GRADUATORIA	ANZIANITA' IN GRADUATORIA	PUNTI
In relazione alla presenza continuativa del richiedente nelle graduatorie di assegnazione di alloggi ERP formulate dal Comune	0,5 punti per anno per un massimo di 10 anni	Fino a max 5 punti

Tale punteggio viene riconosciuto in relazione alla presenza continuativa nelle graduatorie definitive per l'assegnazione degli alloggi ERP anche in altri Comuni della Regione. La durata di tale periodo va calcolata a ritroso, a decorrere dal giorno di pubblicazione del nuovo bando per il quale si concorre. Le frazioni di anno uguali o superiori a 180 giorni sono considerate per intero, quelle inferiori non vengono considerate. Qualora il concorrente che compare nelle precedenti graduatorie sia deceduto o, comunque, non faccia più parte del nucleo familiare, il punteggio può essere attribuito, nell'ordine, al coniuge o convivente more uxorio e ai figli.

- 10) residenza nel Comune (0,50 punti per ogni anno fino a 8 punti):

RESIDENZA NEL COMUNE	ANZIANITA' DI RESIDENZA	PUNTI
----------------------	-------------------------	-------

CITTA' DI RECANATI

In relazione al tempo di iscrizione all'Anagrafe Comunale	0,50 punti per anno	fino a max 8 punti
---	---------------------	--------------------

Tale punteggio viene attribuito conteggiando la residenza continuativa nel Comune di Recanati. La durata di tale periodo va calcolata a ritroso, a decorrere dal giorno di pubblicazione del nuovo bando per il quale si concorre. Le frazioni di anno uguali o superiori a 180 giorni sono considerate per intero, quelle inferiori non vengono considerate. Qualora il concorrente che compare nelle precedenti graduatorie sia deceduto o, comunque, non faccia più parte del nucleo familiare, il punteggio può essere attribuito, nell'ordine, al coniuge o convivente more uxorio e ai figli.

Non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui ai numeri 3) ed 8).

b) condizioni oggettive:

- 1) abitazione in un alloggio improprio da almeno 1 anno alla data di pubblicazione del bando (da 2 a 4 punti):

Abitazione in un alloggio improprio da almeno 1 anno dalla data di pubblicazione del bando	punti 2
Abitazione in un alloggio improprio da almeno 2 anni dalla data di pubblicazione del bando	punti 2,5
Abitazione in un alloggio improprio da almeno 3 anni dalla data di pubblicazione del bando	punti 3
Abitazione in un alloggio improprio da almeno 4 anni dalla data di pubblicazione del bando	punti 3,5
Abitazione in un alloggio improprio da almeno 5 anni dalla data di pubblicazione del bando	punti 4

- 2) abitazione in un alloggio antigienico da almeno 1 anno alla data di pubblicazione del bando (da 1 a 2 punti):

Abitazione in un alloggio antigienico da almeno 1 anno alla data di pubblicazione del bando	punti 1
Abitazione in un alloggio antigienico da almeno 2 anni alla data di pubblicazione del bando	punti 1,5
Abitazione in un alloggio antigienico da almeno 3 anni alla data di pubblicazione del bando	punti 2

- 3) abitazione in un alloggio inadeguato da almeno 1 anno alla data di pubblicazione del bando (da 1 a 2 punti):

Abitazione in un alloggio inadeguato da almeno 1 anno alla data di pubblicazione del bando	punti 1
--	---------

CITTA' DI RECANATI

Abitazione in un alloggio inadeguato da almeno 2 anni alla data di pubblicazione del bando	punti 1,5
Abitazione in un alloggio inadeguato da almeno 3 anni alla data di pubblicazione del bando	punti 2

3 bis) abitazione a titolo locativo in alloggio non accessibile, ai sensi della normativa vigente in materia di barriere architettoniche, da parte di un portatore di handicap che necessita per cause non transitorie dell'ausilio della sedia a ruote. Tale condizione fisica deve essere comprovata mediante attestazione di strutture sanitarie pubbliche (da 1 a 2 punti):

Abitazione a titolo locativo in alloggio non accessibile da almeno 1 anno antecedente la pubblicazione del bando	punti 1
Abitazione a titolo locativo in alloggio non accessibile da almeno 2 anni antecedente la pubblicazione del bando	punti 2

4) sistemazione in locali procurati a titolo precario da organi preposti all'assistenza pubblica (da 1 a 3 punti):

da almeno 1 anno antecedente la pubblicazione del bando	punti 1
da almeno 2 anni antecedenti la pubblicazione del bando	punti 2
da almeno 3 anni antecedenti la pubblicazione del bando	punti 3

5) abitazione in un alloggio da rilasciarsi per uno dei seguenti motivi:

- a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio, non intimato per inadempienza contrattuale, fatti salvi i casi di morosità incolpevole (da 2 a 4 punti)
- a seguito di verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria (da 2 a 4 punti);
- a seguito di ordinanza di sgombero (da 2 a 4 punti);
- a seguito di sentenza del tribunale che sancisca la separazione tra coniugi e il richiedente sia la parte soccombente ai sensi dell'articolo 20 septies, comma 2 (da 2 a 4 punti).

Il punteggio viene graduato dal Comune in relazione alla data di esecuzione del provvedimento come da seguente prospetto:

esecuzione del rilascio fissata entro sei mesi dalla pubblicazione del bando	punti 4
esecuzione del rilascio fissata entro un anno dalla pubblicazione del bando	punti 3
esecuzione del rilascio fissata dopo oltre un anno dalla pubblicazione del bando	punti 2

CITTA' DI RECANATI

Non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4).

Le condizioni che danno titolo a punteggio devono sussistere al momento di presentazione della domanda.

Secondo l'art. 13 del Regolamento Comunale:

1. In caso di parità di punteggio, viene data precedenza nella collocazione in graduatoria e nell'ordine alle domande che abbiano conseguito punteggi per le seguenti condizioni:
 - a) alloggio da rilasciarsi per i motivi di cui all'art. 12, 1° comma, lett. b), punto 5 del Regolamento:
 - a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio, non intimato per inadempienza contrattuale, fatti salvi i casi di morosità incolpevole;
 - a seguito di verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria;
 - a seguito di ordinanza di sgombero;
 - a seguito di sentenza del tribunale che sancisca la separazione tra coniugi e il richiedente sia la parte soccombente ai sensi dell'articolo 20 septies, comma 2;
 - b) alloggio improprio;
 - c) alloggio procurato a titolo precario;
 - d) alloggio inadeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento;
 - e) presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare, con riferimento al numero e, in caso di parità, al grado di invalidità e/o disabilità;
 - f) presenza di minori nel nucleo familiare, con riferimento al numero degli stessi;
2. Se, nonostante l'applicazione dei criteri di cui al comma 1, permane la parità di condizioni, viene data precedenza ai soggetti in possesso di reddito ISEE più basso.
3. In caso di ulteriore parità si procede al sorteggio.

ART. 5 – RISERVE E GRADUATORIE SPECIALI

Secondo l'art. 19 del Regolamento Comunale, il Comune riserva una quota annuale pari al 20% degli alloggi disponibili, alle categorie sociali indicati dagli art.li 20 quinquies e 20 quinquies 1 della L.R. 36/2005 e succ. modif. ed integr., rinviando espressamente a quanto previsto e disciplinato nei predetti articoli.

Nell'ipotesi di assenza di domande di assegnazione provenienti da tali riserve obbligatorie, i relativi alloggi rientrano nella disponibilità ordinaria della graduatoria generale comunale. Qualora le riserve comportino la sola sistemazione provvisoria non eccedente i due anni, non è necessaria la sussistenza dei requisiti soggettivi prescritti dall'articolo 4 della L.R. 16/2021.

ART. 6 – GRADUATORIA DELLE DOMANDE

CITTA' DI RECANATI

Alla scadenza dell'avviso il Comune procede all'istruttoria delle domande pervenute ai sensi dell'art 11 del regolamento, nei seguenti termini:

- entro 45 gg. fino a n. 30 domande pervenute;
- entro 60 gg. oltre 30 e fino a n.100 domande pervenute
- entro 90 gg. oltre n.100 domande pervenute;

Per la formazione della successiva graduatoria si avvale di apposita Commissione per l'attribuzione di relativi punteggi previsti dal regolamento. Il Comune in fase di istruttoria delle domande e la Commissione, in fase di formazione della graduatoria, possono svolgere accertamenti sulla validità delle condizioni che hanno determinato il punteggio. Il Comune, in ogni caso, prima dell'assegnazione, accerta la permanenza dei requisiti richiesti in capo all'aspirante assegnatario ed al suo nucleo familiare.

La graduatoria definitiva, conserva la validità per un biennio dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio online e sul sito web dell'Ente.

ART. 7 – ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Gli alloggi, che di volta in volta si renderanno disponibili, saranno assegnati dal Comune secondo l'ordine della graduatoria ed in base alle preferenze espresse, tenendo conto delle dimensioni degli alloggi, della composizione e della consistenza del nucleo familiare assegnatario secondo il Regolamento comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 39 del 31/07/2025 e la L. R. 36/2005 e s.m.i. .

ART. 8 – DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto dal seguente avviso, valgono le vigenti norme, nazionali e regionali, in materia di E.R.P e il vigente Regolamento Comunale.

ART. 9 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Informativa relativa al trattamento dei dati personali per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica del comune di Recanati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali – nel seguito GDPR), si forniscono le seguenti informazioni utili a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i dati personali di tutti gli interessati (definiti come previsto al punto 1 dell'art. 4 del GDPR), quali sono i loro diritti e come potranno essere esercitati. .

1) Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Recanati - Piazza Giacomo Leopardi, 26 – Recanati – Tel. +39 071 75871 – e mail: municipio@comune.recanati.mc.it – pec: comune.recanati@emarche.it

2) Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail

CITTA' DI RECANATI

comune.recanati@emarche.it

3) Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali

I dati personali degli interessati (richiedente e terzi i cui dati personali sono presenti nelle domande presentate) saranno trattati dal Titolare e dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza formulata e per le finalità strettamente connesse alla concessione del beneficio richiesto al fine dello svolgimento dei propri compiti quali

- a) dati anagrafici, dati relativi all'ubicazione e alla situazione economica (che rientrano tra i requisiti di accesso al beneficio)

Saranno trattate anche categorie di dati particolari ed in particolare

- b) dati relativi

- 1 - alla origine razziale ed etnica, alle convinzioni religiose, e quindi a dati personali che sono deducibili da alcune delle informazioni (cittadinanza, nazionalità ed eventuale permesso di soggiorno) che l'interessato ha inserito nella domanda e **che rientrano tra i requisiti di accesso al beneficio** i

- 2 - eventuali dati relativi alla salute (**che NON rientrano tra i requisiti di accesso al beneficio**)

- c) dati giudiziari (**che rientrano tra i requisiti di accesso al beneficio**)

Per ciò che riguarda la base giuridica, il trattamento dei dati personali di tutti gli interessati sopra indicati avviene nel rispetto delle condizioni di liceità previste

- Per i dati personali sopra indicati al punto a): **dall'articolo 6 – paragrafo 1 comma e) del GDPR**, nell'ambito quindi della *“esecuzione del compito di interesse pubblico e connesso a pubblici poteri”* proprio del Titolare.

Per i dati personali sopra indicati al **punto b) 1 dall'art. 9 - paragrafo 2 – comma a) – Consenso dell'interessato**. Come già sopra indicato **questi dati personali sono deducibili da i dati inseriti nella domanda di partecipazione al bando e che rappresentano informazioni necessari al Comune per poter valutare correttamente la pratica. Pertanto negare il consenso al trattamento comporterà che la domanda non potrà essere valutata.**

- Per i dati personali sopra indicati al **punto b) 2 dall'art. 9 - paragrafo 2 – comma a) – Consenso dell'interessato**. Come già sopra indicato il consenso verrà richiesto solamente in presenza, nella domanda, di eventuali dati di caratteri sanitario riguardanti l'interessato e/o terzi (il nucleo familiare dell'interessato). **Il consenso quindi viene richiesto SOLO ed ESCLUSIVAMENTE qualora nella domanda siano presenti tali tipologia di dati**. Se presenti quindi, l'interessato potrà scegliere se fornire liberamente il proprio consenso al loro trattamento (ed in tal modo quindi, fornendo tali dati, potrà essere valutato l'eventuale punteggio relativo). **Se invece l'interessato non ha intenzione di fornire il consenso al trattamento di tale tipologia di dati, NON DOVRA' INSERIRE NELLA**

CITTA' DI RECANATI

DOMANDA ALCUN RIFERIMENTO AL SUO STATO DI SALUTE O A QUELLO DEGLI APPARTENENTI AL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE (e quindi non avrà accesso al punteggio relativo). SI SOTTOLINEA CHE DOMANDE CONTENENTI DATI DI NATURA SANITARIA INSERITI NELLA DOMANDA SENZA CHE SIA ESPRESSO IL RELATIVO CONSENSO SARANNO AUTOMATICAMENTE ESCLUSE DALLA GRADUATORIA PER L'IMPOSSIBILITA', DA PARTE DEL TITOLARE, DI TRATTARLE.

- Per i dati personali sopra indicati al punto c dall'art. 10 drl GDPR, in quanto il trattamento avviene sotto il controllo dell'autorità pubblica

4) Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali degli interessati si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza, previsti dall'articolo 5 del GDPR.

In particolare, per i dati personali degli interessati il trattamento consiste nella raccolta, registrazione, conservazione, consultazione.

Inoltre i dati raccolti esclusivamente afferenti alla tipologia a) e c) del paragrafo 3) **Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali** potranno essere

- **comunicati** ad altri soggetti pubblici o privati in aderenza ad obblighi di legge o a disposizioni regolamentari. Con particolare riferimento alla necessità di svolgere controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa") indicativamente i dati potrebbero essere comunicati a E.R.A.P. MARCHE. Oltre a questo soggetto pubblico, tutti o alcuni dei dati raccolti (sempre utilizzando i principi di necessità, pertinenza e non eccedenza), con le finalità indicate al punto 3 di questa informativa, potrebbero venire comunicati a eventuali terzi interessati che li richiedono, avendone titolo, attraverso gli strumenti previsti in tal senso dalle norme di legge, ad esempio attraverso l'Accesso Civico Generalizzato (normato dall'art. 5 del D.L. n. 33 del 14 marzo 2013) e/o l'Accesso agli Atti (normato dalla Legge 241/90, modificata e integrata dalla Legge 15/2005).
- **Diffusi**, tramite gli strumenti di legge (Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente), con le garanzie per gli interessati previste da tali normative e dal GDPR.

Il trattamento viene effettuato con modalità automatizzate e anche con supporti cartacei.

I dati infine non saranno trasferiti a paesi terzi o organizzazioni internazionali, all'interno o all'esterno dell'Unione Europea.

5) Soggetti autorizzati al trattamento dei dati

I dati personali degli interessati saranno trattati da dipendenti del Titolare preposti alle relative attività svolte in relazione alle finalità perseguite, opportunamente formati agli obblighi del GDPR,

AREA SERVIZI AL CITTADINO E AFFARI GENERALI

Settore Servizi Sociali – Pubblica Istruzione – Politiche giovanili

Piazza G. Leopardi n. 26 – 62019 Recanati, tel. 071.75871

PEC: comune.recanati@emarche.it c.f. 00284570439

CITTA' DI RECANATI

esplicitamente autorizzati a svolgere i trattamenti indicati e pertanto ritenuti impegnati agli obblighi di riservatezza previsti.

I dati inoltre, potranno essere trattati anche da eventuali soggetti terzi che agiranno in nome e per conto Titolare, appositamente designati come “Responsabili del Trattamento” ai sensi dell’art. 28 del GDPR.

L’elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare.

6) Tempi di conservazione dei dati

I dati saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento delle attività connesse alle predette finalità, incluse le finalità di archiviazione. I dati verranno comunque conservati per il periodo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e documenti amministrativi. Per ciò che riguarda il periodo dell’eventuale diffusione dei dati personali degli interessati si faccia riferimento al punto precedente.

7) Diritti dell’interessato

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del GDPR, ove applicabili, ed in particolare il diritto di accesso ai propri dati personali, la rettifica, la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi all’elaborazione rivolgendo la richiesta al Titolare, ai riferimenti indicati al punto 1 di questa Informativa.

Qualora un interessato ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione a quanto previsto dal GDPR, in base all’art.77 dello stesso GDPR ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it o di adire le opportune sedi giudiziarie.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali al seguente numero telefonico 071/7587200.

Recanati li, 23/10/2025.

LA DIRIGENTE
DELL’AREA SERVIZI AL CITTADINO E AFFARI ISTITUZIONALI
Dott.ssa Francesca Pallotta